

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

VERBALE N.03

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE anno 2020

C.d.A del 08 maggio 2020

Ore 18.00 in collegamento con piattaforma skype

Ordine del Giorno:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) omissis
- 4) omissis
- 5) Individuazione e Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della L. 6/12/2012 n.190 e smi e della Trasparenza di cui all'art.43 e ss del D.Lgs n.33/2013 e smi con attribuzione di mandato a compiere atti conseguenti
- 6) omissis
- 7) omissis

Presenti: Mensi Damiano (Presidente)
Monchieri Roberto (Vicepresidente)
Damioli Giacomo (consigliere)
Ravelli Valerio Mario (consigliere)
Cotti Regis (consigliere)

Il Presidente constata la presenza del numero legale del CdA ed apre la riunione.

Viene proposto per la redazione del verbale il direttore tecnico nella persona del Dott. For. Giovanni Manfrini il quale accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente

OMISSIS

2) Contratto locazione uffici

OMISSIS

3) Lavori di pronto intervento per il ripristino della strada vasp di Rovenna in comune di Bienno

OMISSIS

4) Lavori di sistemazione della strada comunale Erbanno-Pianezze in Comune di Darfo Boario Terme

OMISSIS

5) Individuazione e Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della L. 6/12/2012 n.190 e smi e della Trasparenza di cui all'art.43 e ss del D.Lgs n.33/2013 e smi con attribuzione di mandato a compiere atti conseguenti

PREMESSO CHE :

Il presente Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica ha assunto, sussistendone le caratteristiche societarie di cui si compone, in virtù della richiesta d'iscrizione ad Anac (poi legittimata da **Delibera n. 122 del 13 febbraio 2019 di avvenuta iscrizione**) nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in favore di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per conto dei propri enti partecipati identificati nella Comunità Montana di Valle Camonica e nei comuni di Artogne, Piancamuno, Gianico, Darfo Boario Terme, Esine, Civate Camuno, Bienno;

- Come già specificato nel punto 4 della relazione AIR alle linee guida Anac intervenuto con determinazione n°8 del 17/06/2015 (poi sostituita dalla Determina Anac n° 1134 del 08/01/2017 ma ribadente le stesse conclusioni di merito) avente ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni pubbliche*" è chiaramente indicato che "sono state incluse nell'ambito di applicazione della L. 190/2012 anche le società *in house* in ragione del particolare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno nei loro confronti e che, a maggior ragione, le rende configurabili come società controllate" ed in ragione di quanto predetto sottoposte a tutte le incombenze di merito richiamate nella predetta legge in materia di anticorruzione e trasparenza;
- In ragione di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 così come emendato dal D.Lgs. 97/2016 riconduce tale consorzio anche all'applicazione degli obblighi di cui al predetto testo normativo in materie di trasparenza la quale, ha confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte ;

TENUTO CONTO CHE tra le altre incombenze la legge 190/2012 all'art. 1 co. 7 registra tra gli altri anche l'obbligo di provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la società controllata di riferimento (figure che, come altresì ribadito nel punto 3.1.2 della Determina Anac n° 1134 del 08/01/2017, risultano Unificate dopo la modifica intervenuta con l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016);

CONSIDERATO CHE:

- La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) assume un ruolo centrale nelle politiche dell'"*anticorruzione*", una funzione pubblica determinante nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), essendo il soggetto che indica le misure di prevenzione, oltre a ricoprire compiti di vigilanza, controllo, monitoraggio, quale interlocutore diretto dell'ANAC e delle singole P.A.;
- Il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto, altresì, che l'organo di indirizzo assicuri al RPCT poteri e

funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo anche le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie (art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012).

- È noto che l'art. 1, co. 2 *bis*, della Legge n. 190/2012 identifica le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti (in una visione comunitaria di P.A./organismo pubblico ed in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria "*in quanto compatibile*") tenuti all'adozione del PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*», segnando - all'art. 2 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013 - il quadro di riferimento per le misure della "Trasparenza" («*Ambito soggettivo di applicazione*»);

TENUTO CONTO CHE da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con:

- la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;
- la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

CONSIDERATO CHE L'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, come novellato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui un RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio (non più, come nella precedente versione della norma, in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico), in mancanza dei quali potrà essere individuato (con motivazione rafforzata) in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;

TENUTO CONTO CHE Nel PNA 2019/2021 si ammette che avendo il legislatore ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, deve considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno;

CONSIDERATO CHE la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così come evidenziato altresì nel punto 3.1.2. delibera Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017 già richiamata, è rimessa all'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti, e, in adesione a quanto sostenuto in premessa, le funzioni di RPCT debbano essere svolte da un dirigente in servizio della società, stante il divieto, stabilito all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'Amministrazione.

AVUTO RIGUARDO CHE NEL CITATO PNA triennio 2019/2021 :

- viene posta l'attenzione su quelle società sia prive di dirigenti o dove i dirigenti siano in numero limitato e risultino tutti assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, dove l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate;

- Si ammette, altresì, un'ulteriore opzione, seppure in circostanze eccezionali, di affidare l'incarico di RPCT a un amministratore privo di deleghe gestionali, suggerendo alle società di ridotte dimensioni appartenenti a un gruppo societario di nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo, nel caso sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure di prevenzione, ai sensi della cit. Legge n. 190.
- Si ritiene di escludere che il RPCT possa far parte dell'Organismo di vigilanza (OdV), nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione, considerate le diverse funzioni attribuite dalle rispettive normative di riferimento (stesse considerazioni per il collegio sindacale *ex* 2403 ss.).

RICHIAMANDO ancora le Linee guida ANAC n. 1134/2017, al punto 3.1.2., che analizzano il procedimento di nomina del RPCT nelle società in controllo pubblico, indicando:

- eventuali modifiche statutarie per individuare il soggetto abilitato alla nomina (segnato nell'organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni analoghe);
- unificando le funzioni di responsabile della prevenzione con quello della trasparenza, salvo motivata differenziazione;
- il dovere di comunicazioni all'ANAC la nomina del RPCT (vedi, portale *on line*);
- l'individuazione deve ricadere in un dirigente in servizio nella società, con esclusione di un soggetto esterno alla stessa;
- il soggetto individuato deve avere dimostrato una condotta integerrima, valutando *ex ante* l'assenza di conflitti di interessi e l'esposizione in aree a maggior rischio corruttivo;
- in assenza di dirigenti o di un limitato numero (ovvero, qualora esposti in aree a rischio corruttivo) l'individuazione potrà essere anche di un profilo non dirigenziale;
- un'ulteriore opzione (per le società di ridotte dimensioni) potrà ricadere in un amministratore purché privo di deleghe gestionali;
- il RPCT non può coincidere con l'Organismo di vigilanza (OdV) o altro organismo con compiti analoghi, compreso quello preposto alle attestazioni degli obblighi di pubblicazione (OIV o Nucleo di valutazione).

CONSIDERATO PERTANTO CHE a bene vedere, vi è una graduazione sull'individuazione del RPCT in relazione diretta con l'organizzazione e la dimensione della società, dovendo rafforzare la motivazione qualora si intenda procedere con un soggetto diverso dal dirigente;

TENUTO CONTO CHE a conclusione, l'ANAC dichiara che la soluzione in merito alla individuazione del RPCT è «a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta», confermando la portata operativa del PNA e delle Linee Guida, quali atti di indirizzo per i soggetti destinatari della disciplina, dovendo rammentare che la *soft law* (anche le linee guida non vincolanti) in ragione dell'autorevolezza dell'autorità emanante, impongono alle Amministrazioni di motivare congruamente sulle ragioni per cui eventualmente decidano di non seguire le indicazioni (o le soluzioni interpretative) proposte;

CONSIDERATO CHE le Amministrazioni e le società partecipate rispetto al quadro normativo vigente di merito, potranno non osservare le indicazioni se la peculiarità della fattispecie giustifica una deviazione dall'indirizzo fornito dall'ANAC, ovvero se, sempre la vicenda

puntuale, evidenze eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa; al di fuori di queste ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell'eccesso di potere, applicando i principi giurisprudenziali sperimentati con riguardo alla violazione delle circolari;

TENUTO CONTO CHE in ogni caso, il quadro di riferimento del PNA e le Linee guida ANAC n. 1134/2017 segnano delle indicazioni cogenti per i loro destinatari: un atto di indirizzo che dovrà essere recepito a livello dei singoli soggetti, con una finalità di orientare sulle misure concrete di prevenzione della corruzione e della trasparenza: la nomina del RPCT non potrà prescindere da tali scenari, selezionando i soggetti più capaci ad assumere il ruolo terzo e indipendente rispetto all'organizzazione, motivando eventuali tipologie derogatorie;

TENUTO CONTO CHE per la veste societaria che riveste tale consorzio la figura con le caratteristiche più simili al perimetro definito dalla normativa di settore per individuare il RPCT non potendo nominare soggetti esterni risulta essere quella del direttore individuato dello stesso in quanto assimilabile a figura dirigenziale del consorzio e deputato al sovrintendimento gestionale di ogni tipo di attività utile al perseguimento dei fini consortili;

VISTA altresì la Delibera Anac numero 1064 del 13 novembre 2019 Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019) ed il suo allegato 3 intitolato *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* che tra le altre cose definisce e *Compiti e poteri del RPCT elencando i poteri che assume la predetta figura indicando:*

- *L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*
- *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*
- *L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*
- *L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.*
- *L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.*
- *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa*

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (oiv), all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

oL'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

oL'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013.

oL'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

VISTE:

- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

VISTI i compiti che deve svolgere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in forza delle novità normative e dell'Aggiornamento 2019 del PNA;

VISTO altresì Il nuovo quadro normativo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche”, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. Di richiamare e prendere atto delle premesse indicate nel presente atto ed assumerle come

parte integrante e fondamentale del presente deliberato;

2. Di Nominare quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della L. 6/12/2012 n.190 e smi e della Trasparenza di cui all'art.43 e ss del D.Lgs n.33/2013 (RPCT)** del consorzio forestale Bassa Valle Camonica dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino a revoca il direttore del consorzio identificato nella persona del Dr. For. Giovanni Manfrini;
3. Di confermare che la suddetta nomina è integrativa dei poteri già identificati nell'incarico di direttore conferito e saranno attribuiti per tutta la durata del mandato salvo prematura revoca;
4. Di dare mandato al nominato **RPCT** di questo ente di provvedere agli adempimenti a lui attribuiti dalla normativa vigente richiamati nelle premesse con riferimento in particolare ai compiti indicati nell'allegato 3 del nuovo PNA (Piano nazionale anticorruzione) 2019 approvato con Delibera Anac numero 1064 del 13 novembre 2019 Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019);
5. Di provvedere alla nomina dell'**OIV** (Organismo indipendente di valutazione) per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con successiva deliberazione d a favore di soggetto esterno al consorzio al fine di assicurare indipendenza di valutazione e suddivisione dei compiti anche con riferimento ai potenziali conflitti d'interesse tra le figure;
6. Di procedere a trasmettere la presente deliberazione di nomina sull'apposito sito di Anac al fine di soddisfare gli obblighi informativi dovuti rispetto al presente atto;
7. Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva

6) Lavori di Bonifica dissesto in loc. Zuvolo nel Comune di Berzo Inferiore

OMISSIS

7) Varie ed eventuali

OMISSIS

La riunione termina alle ore 19.30

IL SEGRETARIO
Giovanni Manfrini

IL PRESIDENTE
Damiano Mensi